

SERVIZIO ESERCIZIO sr

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2017 83920

del 27 settembre 2017

OGGETTO: SVIZZERA, ZAMENHOF, ROCCIAMEOLONE ECC... CIRC. 4 - COMUNE DI TORINO - LIVING STREETS

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta presentata dal Comune di Torino - Progetto Speciale Innovazione, Fondi Europei e Smart City, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, relativa a dell'evento di animazione sociale del progetto europeo Living Streets della Città di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

a) il 7 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 13.00

in Corso Svizzera angolo via Munsinè

b) il 14 ottobre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 18.00

in Piazza Zamenhof

- l'attuazione dell'ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: **1 - 2**;

c) dal 2 al 7 ottobre 2017 e dal 10 al 15 ottobre 2017

dalle ore 10.00 alle ore 18.00

in:

- **via Rocciamelone tra piazza Moncenisio e via Netro**
- **via Fiano tra piazza Moncenisio e via Balme**
- **via Musinè tra via Fiano e via Rivara e tra il civico 20/D e il civico 27/a**
- **piazza Moncenisio nella parte a sud di via Cibrario escluso il lato di via Ceres**

- l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli muniti di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latitanti;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

- a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- c) sia garantita la conservazione e la vigilanza della prescritta segnaletica stradale;
- d) le occupazioni non dovranno arrecare eccessivo intralcio alla circolazione pedonale;
- e) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- f) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- g) presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni sopra elencate, durante l'intera durata della manifestazione, la rimozione delle strutture sopra citate ed il ripristino della circolazione al termine della stessa;
- h) con ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, i quali assumeranno la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovranno altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica degli stessi partecipanti;

- la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del soggetto richiedente e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO
ESERCIZIO**

Ing. Roberto BERTASIO